BIG
BROKER INSURANCE GROUP

DA RESTITUIRE FIRMATO

Documentazione precontrattuale

Spett.le BIG S.R.L.
Via Giovanni Marradi, 1 – 20123 Milano
(angolo Via Carducci)

Milano, 25 settembre 2019

Tel. 02.83417.305 - Fax 02.83417.333

Dati anagrafici del Contraente che rilascia la dichiarazione

Cognome e Nome o Ragione Sociale: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

Codice Fiscale:

Partita Iva: 95219190634

Residenza o Sede legale

Indirizzo: VIA MIANO 2 – 80121 NAPOLI

Estremi della polizza o dell'appendicea cui si riferisce la dichiarazione

Compagnia delegataria: LLOYD'SOF LONDON - BESSO LIMITED 24%

Ramo: FINE ART

N° Polizza: ATEX091911-LB

Decorrenza: Dalle ore 24 del 15/09/2019 alle ore 24 del 30/09/2020

In ottemperanza all'art.49 comma 3 del Regolamento IVASS n.5 del 16/10/2006, il sottoscritto contraente dichiara:

1) di aver ricevuto copia delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
2) di aver ricevuto la documentazione precontrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.

Firma (1)

.....

(1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore

SI PREGA DI RESTITUIRE LA PRESENTE DICHIARAZIONE COMPILATA E SOTTOSCRITTA

DA RESTITUIRE FIRMATO

LLOYD'S

Lloyd's Insurance Company S.A. Certificato

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su www.nbb.be. Sito web: lloyds.com/brussels. E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com.

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero REA MI-2540259. Codice fiscale 10548370963.
E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.

Numero di contratto: ATEX091911-LB

Tipo di contratto: ALL RISKS

Nome del prodotto: BIG SRL FINE ART

Versione del testo della polizza: CB - EX 2018

LLOYD'S

Indice

Scheda 3

Condizioni di assicurazione 6

Termini e condizioni generali del Contratto

- Dichiarazione precontrattuale 12
- Clausola di mancato pagamento del premio 12
- Informativa sulla Privacy 13
- Reclami 15

SCHEDA	Lloyd's Insurance Company S.A. Corso Garibaldi 86, 20121 Milano Registrazione presso la Camera di Commercio: MI-2540259 Codice fiscale e P. IVA: 10548370963 E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: +39 02 6378 881	LLOYD'S

Codice ramo	Corrispondente	Lloyd's Broker	UMR
10	110414 LGF	BES 595	B0595PL0626119 PL0626119 27 nov 2018 / 38

Numero del certificato
ATEX091911-LB

Nome commerciale del prodotto assicurativo:	BIG SRL FINE ART

Nome del Contraente:	MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
Indirizzo, codice postale e città:	VIA MIANO 2 80121 NAPOLI - ()
P. IVA:	-
Codice fiscale:	95219190634
Assicurato:	(Vedi testo di polizza)

Periodo assicurativo, tacito rinnovo escluso
Dalle 24:00 del 15/09/2019 alle 24:00 del 30/09/2020 (UTC +1 Amsterdam, Berlino, Roma, Stoccolma, Vienna)
-

Oggetto o rischio assicurato:	Beni pertinenti l'attività dell'Assicurato contro tutti i rischi di perdita o danni materiali e diretti originati da qualsiasi causa esterna, secondo termini, esclusioni e limiti indicati nella scheda di assicurazione all risks e nel testo di polizza
Massimo indennizzo o somma assicurata:	vedi Scheda di Assicurazione All Risks
Franchigia o copertura aggiuntiva o quota di scoperto:	vedi Scheda di Assicurazione All Risks
Sezioni del testo della polizza applicabili al presente contratto di assicurazione:	(Vedi testo di polizza)

SCHEDA

LLOYD'S

Premio: EURO

Codice del rischio	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
10,601 Gl.Arte Comm.- ESENTE TASSE	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00
10,111 Gl. Trasporti- ESENTE TASSE	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
TOTALE	1.012,50	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50

Data della rata	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Ripartizione premio: -

SCHEDA		LLOYD'S

Il premio deve essere pagato al Coverholder di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Coverholder:

Denominazione legale:	BIG S.r.l.
Indirizzo, codice postale e città:	Via Marradi, 1 - 20123 Milano MI
Numero di telefono:	02.83417.305
Indirizzo e-mail:	g.ciaccio@brokerinsurancegroup.com
Numero di registrazione IVASS	B000128362

Contatti:

Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente contratto, si prega di contattare:	(Vedi testo di polizza)
In caso di domande di altra natura relative al presente contratto, rivolgersi invece a:	(Vedi testo di polizza)

Data

24 settembre 2019

Lloyd's Insurance Company S.A
Vittorio Scala
Rappresentante per l'Italia

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's Insurance Company S.A.

Firma del Contraente

Data **Firmato da**

Quietanza del premio

BIG SRL ha ricevuto l'importo di EURO 1.012,50 a titolo di premio, in data 12/03/2020

Data **Firmato da**

SCHEDA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS

Parte integrante del contratto n. ATEX091911-LB

CONTRAENTE

MUSEO DI CAPODIMONTE

DURATA DELLA COPERTURA

Dalle ore 24 del 15.09.2019 alle ore 24 del 30.09.2020

OGGETTO DELLA COPERTURA

Mostra "C'era una volta a Napoli. Storia di una grande bellezza"

UBICAZIONE DEL RISCHIO

Museo di Capodimonte, via Miano 2 – 80131 Napoli

TRASPORTI

Dal Conservatorio di San Pietro a Majella al Museo di Capodimonte e ritorno.
Trasportatore specializzato: Apice

BENI E SOMME ASSICURATE

Opere come da elenco a mani del Broker
€ 1.350.000,00

BENEFICIARI

I legittimi proprietari dei beni

PREMIO LORDO

€ 1.012,50

CONDIZIONI SPECIALI *CHE PREVALGONO IN CASO DI DISCORDANZA CON LE CONDIZIONI PARTICOLARI E LE CONDIZIONI GENERALI*

A) STIMA ACCETTATA
La somma assicurata per ciascuna opera rappresenta il valore che le Parti le attribuiscono a seguito degli elenchi forniti e a mani del broker. Tali valori sono da considerarsi accettati ai sensi dell'Art. 1908 del codice Civile.

B) ESENZIONE FISCALE
Il Contraente dichiara che gli enti assicurati con la presente Polizza sono di interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'art.48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art.10 della legge del 06 luglio 2002 n.137; pertanto sono esenti da imposta ai sensi di legge n.53 del 28/02/1983

L'ASSICURATO / CONTRAENTE

.....

IL CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S

BIG S.R.L.
DIVISIONE CIACCIOARTE

CONDIZIONI PARTICOLARI

LE PRESENTI CONDIZIONI PARTICOLARI PREVALGONO SULLE CONDIZIONI GENERALI IN CASO DI DISCORDANZA.

1. RISCHI ASSICURATI

La garanzia si intende prestata contro tutti i rischi di perdita e/o danno materiali e diretti.

La presente assicurazione viene estesa a coprire:

1.1 Il deprezzamento del valore dell'opera causato da un rischio coperto dalla presente assicurazione.

1.2 La perdita o il danno causati dalla colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente, da colpa grave o dolo delle persone per le quali l'Assicurato e/o il contraente è legalmente responsabile.

1.3 Rischio di guerra in transito (soggetto a Waterbone/Airborne agreement) Institute War Clauses (Cargo) 1.1.09 o Institute War Clause (Air Cargo) escluso spedizioni via posta 1.1.09

1.4 Danni causati da scioperi, sommosse, insurrezione civile, vandalismo, sabotaggio.

2. ESCLUSIONI

Questa Assicurazione non copre le perdite o danni ai beni assicurati causati da:

2.1 Danno o perdita direttamente o indirettamente dovuti o causati o come conseguenza di guerre, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche o Locali Autorità eccetto che per la copertura prevista dai precedenti punti 1.3 e 1.4.

2.2 Perdita sia direttamente che indirettamente dovuta o causata o come conseguenza di radiazioni ionizzanti o contaminazione radio attiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o i suoi componenti.

2.3 Perdita o danno causati da uso normale o deterioramento graduale, logorio, tarme, parassiti o animali nocivi.

2.4 Danni alle cose assicurate che possono accadere durante qualsiasi processo di lavorazione (rifinitura, restauro, ricorniciatura o simili).

2.5 Le perdite, i danni, le passività o spese direttamente o indirettamente causate, o a cui abbia contribuito, o derivanti :
a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblati o componenti nucleari degli stessi;
c) armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare, o altra reazione, forza o materia simile;
d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche

2.6 Esclusione di attacchi cibernetici:
a) Fermo restando quanto previsto dal punto b) che segue, in nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente, dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno, a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.

b) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici, al punto a) non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

3. DANNI PARZIALI

In caso di perdita o danneggiamento parziale di uno degli articoli assicurati nell'ambito della presente assicurazione, agli effetti del risarcimento l'ammontare del danno sarà costituito dal costo e dalle spese del restauro, maggiorate del deprezzamento subito.

4. BASE DI VALUTAZIONE

Qualora venga avanzata richiesta di risarcimento relativa ai beni assicurati dal presente Contratto, la valutazione di tali beni al fine della liquidazione sarà effettuata sulla base dell'opzione indicata nella scheda di assicurazione come segue:

A) VALORE DICHIARATO
Il valore assicurato è stabilito sulla base della dichiarazione del Contraente e in caso di sinistro sarà a carico di quest'ultimo la prova dell'effettivo valore commerciale del bene.

B) STIMA ACCETTATA
La base di valutazione sarà la "stima accettata", secondo elenchi o stime redatte da un esperto e forniti preventivamente, riportante l'elenco dei beni con la descrizione dettagliata ed il valore degli stessi. Tali valori vengono considerati accettati da ambo le parti come da art. 1908 c.c..

5. PROVA DEL SINISTRO

L'Assicurato nel caso di perdita o danno ai beni assicurati dovrà a proprie spese, dietro ragionevole richiesta degli Assicuratori, fornire tutte quelle informazioni e prove che si riferiscono ai beni persi o danneggiati, circa la qualità, quantità, ed alle circostanze della perdita o del danno che egli sarà in grado di fornire e dovrà cooperare con gli Assicuratori o loro rappresentanti nell'indagine.

6. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La presente copertura prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti degli imballatori, vettori, trasportatori, degli organizzatori di manifestazioni, di enti fiera e società ad essi collegate, eccetto per i casi di dolo.

7. COPPIE SETS O PARURES

In caso di perdita o danno di quei beni assicurati che hanno un valore speciale o incrementato perché facenti parte di una coppia, un set o una parure, qualunque indennizzo agli effetti della presente Polizza terrà conto di tale valore speciale o incrementato quando l'ammontare della perdita o del danno verrà calcolato.

8. ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. L'indennità spettante ai terzi interessati non potrà tuttavia essere versata se non con l'intervento del contraente all'atto del pagamento.

9. RISCHIO TERRORISMO IN GIACENZA

Qualora sia previsto nelle condizioni speciali, e soggetto al pagamento del relativo premio indicato nel modulo di assicurazione, la copertura include i danni o le perdite ai beni assicurati, conseguenti ad atti di terrorismo durante la giacenza dei beni assicurati. Ai fini della presente copertura, un atto di terrorismo viene considerato come un atto che comprende l'uso della forza e della violenza da parte di qualsiasi persona o gruppo(i) di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione(i), nonché commesso per finalità politiche, religiose o ideologiche, ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione per tali scopi.
Qualora la garanzia terrorismo durante la giacenza non fosse indicata nella scheda di assicurazione la garanzia terrorismo opererà solamente durante i trasporti e ogni movimentazione dei beni assicurati ai termini e condizioni della Institute Strikes clauses (cargo) 01.01.2009 o Institute Strikes clauses (Air cargo) 01.01.2009.

10. CLAUSOLA SULL'ESCLUSIONE E LIMITAZIONE DELLE SANZIONI

Nessun Aassicuratore è tenuto a fornire una copertura, a rispondere della liquidazione di sinistri né a erogare prestazioni laddove la fornitura di tale copertura, la liquidazione di tale sinistro o l'erogazione di tali prestazioni lo possa esporre a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi delle risoluzioni ONU o sanzioni economiche e commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.

11. CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurato o riassicurato prende atto che il premio deve essere pagato ai sottoscrittori entro 60 giorni dall'effetto o rata della polizza. Se il premio della polizza non è stato pagato ai sottoscrittori entro il 60° giorno dalla data di decorrenza e/o rateo, i sottoscrittori per iscritto hanno il diritto di cancellare la polizza dando notifica all'assicurato o riassicurato via il broker. In caso di cancellazione, il premio pro rata per il periodo di copertura concessa è dovuta ai sottoscrittori, o l'intero premio è dovuto se è avvenuto un sinistro prima della cancellazione della polizza. I sottoscrittori devono dare almeno 15 giorni di preavviso per la cancellazione della polizza. Se il premio è pagato entro il periodo di preavviso, la cancellazione è revocata. Se invece il premio non è stato pagato, la polizza è automaticamente terminata a scadenza del preavviso. Se un foro o tribunale amministrativo ritiene qualsiasi condizione di questa clausola non valida o non esecutiva, tale invalidità o non esecuzione non avrà effetto sulle altre condizioni di questa clausola, pertanto restano in forza ed effettive.

12. CLAUSOLA DI GESTIONE

Gli Assicuratori e l'Assicurato dichiarano di avere affidato la gestione del presente contratto al Lloyd's Correspondent BIG Broker Insurance Group S.r.l.. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Lloyd's Correspondent ed ogni comunicazione data o spedita dall'Assicurato al suddetto Lloyd's Correspondent e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti degli Assicuratori e viceversa

CONDIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI:

Assicurazione:	*Il contratto di assicurazione;*
Contraente:	*Il soggetto che stipula l'assicurazione;*
Assicurato:	*Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;*
Assicuratori:	*Alcuni membri dei Lloyd's, sottoscrittori della presente assicurazione;*
Premio:	*La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori;*
Sinistro:	*Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;*
Rischio:	*La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;*
Indennizzo:	*La somma dovuta dagli assicuratori in caso di sinistro;*

ART. 1 - Esclusioni
La presente Assicurazione non copre:

1.1. I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo dell'Assicurato
1.2. I danni direttamente o indirettamente dovuti o causati anche solo parzialmente da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
1.3. Qualunque danno che non sia materiale e diretto, salvo specifico patto di deroga.

ART. 2 – Dichiarazioni inesatte o reticenze
Gli Assicuratori determinano il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato c/o del Contraente, il quale sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga, rinnovo o appendice.

ART. 3 – Forma dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente Assicurazione debbono essere provati per iscritto.

ART. 4 – Aggravamento del Rischio
Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 C.C.
In caso di recesso gli Assicuratori rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

ART. 5 – Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della Assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, gli Assicuratori ridurranno proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art., 1897 C.C. e rinuncia al diritto di recesso.

ART. 6 – Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare all'Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno; gli Assicuratori della presente copertura assicurativa saranno tenuti a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. Gli Assicuratori, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione possono recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

ART. 7 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:

a) darne avviso agli Assicuratori appena ragionevolmente possibile e comunque, non oltre 10 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato o il Contraente ne ha avuto conoscenza.
b) fornire agli Assicuratori o ai periti incaricati quelle informazioni e prove al riguardo che gli Assicuratori possano ragionevolmente richiedere.

ART. 8 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o gli Assicuratori possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dagli Assicuratori questo ha effetto dopo 30 giorni e gli Assicuratori entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborseranno la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 9 – Richiesta fraudolenta
Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente Assicurazione.

ART. 10 - Comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, per telex, telefax o per telegramma:

a) per quanto riguarda le comunicazioni dirette agli Assicuratori; al Corrispondente dei Lloyd's di Londra tramite il quale è stata effettuata l'assicurazione od al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra.
b) per quanto riguarda le comunicazioni all'Assicurato all'ultimo indirizzo conosciuto dagli Assicuratori.

ART. 11 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno sarà determinato con le seguenti modalità :

a) dagli Assicuratori, o da un Perito da questa incaricato con il Contraente o persona da lui designata oppure a richiesta di una delle Parti.

b) fra due Periti nominati una dagli Assicuratori ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel caso in cui le parti abbiano nominato due periti che non abbiano raggiunto un accordo, questi potranno nominare un terzo Perito e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito, su richiesta anche di uno solo dei periti, dovrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo Perito, tali nomine vengono demandate, su iniziativa della parte più diligente, al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. A richiesta di una delle Parti, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quello del terzo è per metà a carico dell'Assicurato che conferisce agli assicuratori la facoltà di pagare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.

ART. 12 – Mandato dei periti

I periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 7 delle Condizioni Generali;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art 11 lettera b) il risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegata le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuno della Parti.

I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza; nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziarie.

ART. 13 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, gli Assicuratori provvederanno al Pagamento dell'indennizzo entro 60 giorni. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

ART.14 – Domande giudiziali

La rappresentanza processuale passiva è stata conferita dagli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, al Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra. Pertanto, ogni domanda giudiziale relativa a quanto stabilito nella presente Assicurazione dovrà essere proposta contro "Gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra, che hanno assunto il rischio derivante dal Contratto di Assicurazione n.....in persona del Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra.

ART. 15 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 16 – Foro competente

Si conviene che il Foro competente e' il luogo di residenza o sede legale del Contraente della polizza.

ART. 17 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

IL CORRISPONDENTE DEI LLOYD'S

BIG SRL – DIVISIONE CIACCIOARTE

L'ASSICURATO / CONTRAENTE

Ai fini degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Particolari e Condizioni Generali:

CONDIZIONI PARTICOLARI:

Art. 2 Esclusioni
Art. 5 Rinuncia alla rivalsa
Art. 12 Clausola di gestione

CONDIZIONI GENERALI:

Art. 2 Dichiarazioni inesatte o reticenze
Art. 4 Aggravamento del rischio
Art. 5 Diminuzione del rischio
Art. 6 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art. 8 Recesso in caso di sinistro
Art. 9 Richiesta fraudolenta
Art. 11 Procedura per la valutazione del danno
Art. 12 Mandato dei Periti
Art. 13 Pagamento dell'indennizzo
Art. 16 Foro competente
Art. 17 Rinvio alle norme di legge

L'ASSICURATO / CONTRAENTE

LLOYD'S

RIFERIMENTI INTERNI

LLOYD'S B 100,00000%

30,00000%	5345
16,00000%	5381
12,00000%	5310
10,00000%	5344
7,20000%	5341
6,40000%	5303
6,40000%	5383
6,40000%	5324
5,60000%	5368
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

LLOYD'S

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI

Dichiarazione precontrattuale
Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto: Condizioni di Assicurazione, Glossario, Modulo di Proposta (se previsto) e Set Informativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo per contratti emessi dal 1/1/2019, o costituito da Fascicolo Informativo con la Nota Informativa per contratti antecedenti (Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma dell'Intestatario della polizza

Data **Firmato da**

Clausola di mancato pagamento del premio
Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Clausola di notifica atti e giurisdizione
Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in ITALIA, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in ITALIA.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
Milano 20121
Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

LLOYD'S

Informativa sulla Privacy

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Brussels") desidera informare di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Brussels: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;

b) Espletamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Brussels è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuale;

c) Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Brussels; la base giuridica del trattamento è il consenso.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è:

a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/ interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/ distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;

b) Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;

c) Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, liquidatori indipendenti e studi legali.

3. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Brussels le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizza-zione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;

b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Brussels;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

a) nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;

b) nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto di Lloyd's Brussels effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Brussels, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email data.protection@lloyds.com.

6. Diritti dell'interessato

Informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email data.protection@lloyds.com si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

7. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento per Lloyd's Brussels è il Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail data.protection@lloyds.com.

LLOYD'S

Informativa sulla Privacy
Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute[1];

Data _____ ⇒ Firma _____ (obbligatoria)

b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data _____ ⇒ Firma _____ (facoltativa)

(1) Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

LLOYD'S

Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com oppure
lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link: www.ivass.it.

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr.

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.